



# 17. Cultura ambientale

"Nel 1998, nella città danese di Aarhus, è stata sottoscritta la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall'Italia nel 2001. Anche il Trentino fa la sua parte"

# RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE 2020

a cura di:

Marco Niro - Settore informazione, formazione ed educazione ambientale APPA

con la collaborazione tecnico-scientifica di:

Paolo Folgarait - Servizio pianificazione e controllo strategico PAT

Mauro Furlani - Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Massimo Pasqualini - UMST Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna PAT

Luca Tomasetto - Settore giuridico-amministrativo APPA

Monica Tamanini - Settore informazione, formazione ed educazione ambientale APPA

# Contenuti

# 17. Cultura ambientale

17.1 Informazione ambientale	465
17.1.1 L'accesso all'informazione ambientale	
17.1.2 La diffusione dell'informazione ambientale	
17.2 Partecipazione ambientale	470
17.2.1 La partecipazione pubblica	
17.2.2 Partecipazione pubblica alle valutazioni e alle	
autorizzazioni ambientali	471
17.2.3 Partecipazione pubblica alla definizione di piani e	
programmi dal contenuto ambientale	474
17.2.4 Partecipazione pubblica alla definizione di atti normativi	
dal contenuto ambientale	479
17.2.5 Partecipazione pubblica alla definizione di strategie,	
linee guida, progetti dal contenuto ambientale	480
17.3 Giustizia ambientale	
17.3.1 La tutela del diritto d'accesso	482
17.3.2 La tutela del diritto di partecipazione	483
17.3.3 Le violazioni della normativa ambientale da parte	
dei privati e e il danno ambientaledei privati e e il danno ambientale	486
17.4 Educazione ambientale	486







# **CULTURA AMBIENTALE**

Nel 1998, nella città danese di Aarhus, è stata sottoscritta la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (nota come Convenzione di Aarhus).

La Convenzione riconosce il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente che ne assicuri salute e benessere. La partecipazione ai processi decisionali, l'accesso alle informazioni e l'accesso alla giustizia sono riconosciuti come diritti che devono essere rispettati, pena la possibilità per il cittadino di ricorrere all'organo giurisdizionale. L'architettura di questo modello di democrazia ambientale ruota attorno a tre pilastri fondamentali:

- l'accesso alle informazioni ambientali;
- la partecipazione del pubblico alle decisioni sull'ambiente;
- l'accesso alla giustizia.

La Convezione di Aarhus è entrata in vigore nel 2001 e, ad oggi, è stata ratificata da 47 Parti. L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 2001 (L. 108/2001).



Nel presente capitolo, si riporta lo stato dell'arte in Trentino rispetto ai tre pilastri della Convenzione di Aarhus. Al termine del capitolo, si tratterà anche dell'educazione ambientale che della cultura ambientale è uno dei veicoli principali.

# 17.1 INFORMAZIONE AMBIENTALE

# 17.1.1 L'accesso all'informazione ambientale

L'accesso alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione è regolato in Trentino dalla legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5". Tale atto normativo recepisce, in materia di accesso alle informazioni ("accesso civico"), le disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Ai sensi della suddetta normativa, l'istituto dell'accesso civico "semplice" prevede che chiunque possa richiedere al Responsabile della Trasparenza della Provincia autonoma di Trento i documenti, le informazioni o i dati che non sono stati pubblicati ai sensi della normativa vigente. I cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 quando nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale non è stato pubblicato un atto, un documento o altra informazione di cui sia prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.



L'accesso civico "generalizzato" è il diritto di chiunque ad accedere ai dati che non necessitano di ulteriore attività di rielaborazione e ai documenti detenuti dalla Provincia autonoma di Trento, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013. Tale diritto risponde a un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed è quindi attivabile da chiunque, senza necessità di alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'articolo 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Con specifico riguardo alle informazioni ambientali detenute dalla pubblica amministrazione, il suddetto D.Lgs. 33/2013, con l'art. 40 (direttamente applicabile nel contesto normativo provinciale), stabilisce che "in materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195". Per effetto del combinato disposto della suddetta normativa nazionale di settore, discendente a sua volta dalla Convenzione di Aarhus, qualsiasi persona, fisica o giuridica, ha il diritto di chiedere l'accesso all'informazione ambientale senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o una specifica ragione in relazione alla propria richiesta. Il concetto d'informazione ambientale è inteso in un senso estremamente ampio: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, con riferimento agli elementi dell'ambiente (ad esempio, aria, acqua, suolo, ecc.), ai fattori, alle misure, alle attività che hanno un impatto su

tali elementi (ad esempio disposizioni legislative, piani, programmi), allo stato di salute e alle condizioni di vita delle persone. L'autorità pubblica è tenuta a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dalla domanda. Se l'autorità pubblica non dispone delle informazioni dovrà indicare al richiedente l'altra autorità pubblica a cui rivolgersi o inoltrare direttamente la richiesta a tale autorità. La richiesta di informazioni può essere respinta se la domanda è chiaramente irragionevole o troppo generica; riguarda documenti la cui elaborazione è ancora in corso; pregiudica il superiore interesse nazionale (ad esempio le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la pubblica sicurezza). I motivi di diniego devono tuttavia essere sempre interpretati in modo restrittivo tenendo conto dell'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione. Il diniego deve, inoltre, essere sempre motivato.

Il portale Amministrazione Trasparente della Provincia autonoma di Trento (www.trasparenza.provincia.tn.it) contiene un'apposita sezione dedicata all'accesso civico, in cui sono indicate all'utente le modalità attraverso cui effettuare la richiesta ed è pubblicato il registro degli accessi. Da quest'ultimo, che specifica l'oggetto delle varie richieste di accesso, si evince che nel 2019 sono state 55 le richieste di accesso a informazioni di tipo ambientale.



# 17.1.2 La diffusione dell'informazione ambientale

Per garantire l'accesso alle informazioni, l'autorità pubblica è tenuta non solo a svolgere un ruolo passivo, assicurando la trasparenza dei dati a propria disposizione, ma anche un ruolo attivo, mobilitandosi per favorire la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni. Attività di orientamento, campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale, banche dati elettroniche, registri, inventari, rapporti sullo stato dell'ambiente sono alcuni degli strumenti da utilizzare a questo scopo.

L'art. 40 del D.Lgs. 33/2013 (direttamente applicabile nel contesto normativo provinciale) recepisce la previgente normativa nazionale in materia di diffusione delle informazioni ambientali, stabilendo che "le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo



19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»".

Nel "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022", approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 95 del 30 gennaio 2020, la diffusione delle informazioni ambientali è programmata come indicato nella tabella 17.1.



Tabella 17.1: programmazione della diffusione delle informazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento (2020-2022)

Contenuti dell'obbligo dati e documenti da pubblicare	Riferimenti normativi	Aggiornamento dell'informazione	Ufficio competente alla produzione e/o alla produzione dei dati Ufficio competente alla pubblicazione dei dati	Comunicazione al Responsabile della trasparenza (RT) - monitoraggio
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	Tempestivo - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia	annuale entro il 30 novembre
Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	<b>Tempestivo</b> - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette/ Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	annuale entro il 30 novembre
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	<b>Tempestivo</b> - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Servizio Autorizzazioni e va- lutazioni ambientali/Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/ Agenzia pro- vinciale per le risorse idriche e l'energia	annuale entro il 30 novembre
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	<b>Tempestivo</b> - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette/ Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali/ Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia – Servizio gestione risorse idriche ed energetiche/ Servizio Politiche Sviluppo rurale	annuale entro il 30 novembre
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	<b>Tempestivo</b> - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/ Servizio Politiche Sviluppo rurale	annuale entro il 30 novembre
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	Non applicabile		
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	<b>Tempestivo</b> - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/ Servizio Agricoltura	annuale entro il 30 novembre
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	<b>Tempestivo</b> - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	annuale entro il 30 novembre

fonte: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 PAT





Il portale Amministrazione Trasparente della Provincia autonoma di Trento (www.trasparenza.provincia.tn.it) contiene un'apposita sezione dedicata alla diffusione delle informazioni ambientali programmata come indicato sopra, con l'indicazione puntuale dei siti e delle pagine web in cui reperire le informazioni, come di seguito indicato.

**Stato dell'ambiente.** In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, sono pubblicate le informazioni sullo stato dell'ambiente, tra cui a titolo esemplificativo lo stato degli elementi dell'ambiente quali: aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio, siti naturali.

- Rapporto sullo stato dell'ambiente: la presente pubblicazione periodica pubblicata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con dati relativi ai fattori di pressione, stato e risposta ambientali, e loro valutazione
- Bollettino giornaliero sulla qualità dell'aria: a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, contiene i dati giornalieri relativi alla concentrazione degli inquinanti monitorati presso le stazioni di monitoraggio provinciali
- Sezione "aria" del sito web dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente: la sezione del sito web dell'Agenzia in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività di monitoraggio della qualità dell'aria in Trentino
- Catalogo informazioni ambientali (aria): pubblicato annualmente dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, contiene tutti i dati relativi alla qualità dell'aria da pubblicare ai sensi della normativa vigente in materia di diffusione delle informazioni ambientali
- Sezione "monitoraggio dei laghi" del sito web dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente: la sezione del sito web dell'Agenzia in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività di monitoraggio della qualità delle acque dei laghi in Trentino
- Catalogo informazioni ambientali (acqua): pubblicato annualmente dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, contiene tutti i dati relativi alla qualità delle acque da pubblicare ai sensi della normativa vigente in materia di diffusione delle informazioni ambientali
- Anagrafe dei siti oggetto di provvedimento di bonifica: a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, contiene i dati in formato cartografico

- Rapporto sullo stato del paesaggio: a cura dell'Osservatorio del paesaggio trentino, contiene informazioni sull'evoluzione del paesaggio trentino, sugli effetti della gestione territoriale e sulla percezione collettiva del paesaggio
- Portale geocartografico della Provincia autonoma di Trento (opendata): contiene gli opendata ambientali relativi al Trentino, liberamente scaricabili dall'utente
- Aree protette: sito web della Provincia autonoma di Trento dedicato alle aree protette del Trentino

Fattori inquinanti. In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2, del D.Lgs. n. 195/2005, si pubblicano le informazioni relative ai fattori inquinanti, tra cui a titolo esemplificativo, le sostanze, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni, gli scarichi e gli altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente.

- Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera: a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, è una raccolta coerente dei valori delle emissioni in atmosfera disaggregati per attività, comune, combustibile, inquinante e tipologia di emissione in un'unità spazio-temporale definita; viene redatto, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 155 del 2010, dalle Regioni e Province autonome con cadenza almeno triennale
- Elenchi delle aziende AIA e stabilimenti RIR: a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, tali elenchi includono rispettivamente le aziende dotate di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR)
- Relazioni sui trasporti transfrontalieri di rifiuti: a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, indicano gli annuali trasporti transfrontalieri di rifiuti
- Rapporto sullo stato dell'ambiente: v. sopra
- Anagrafe dei siti oggetto di provvedimento di bonifica: v. sopra

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto. In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, si pubblicano le informazioni relative a piani e programmi che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente.

- Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria: approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 1387 di data 1 agosto 2018
- Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera: v. sopra



- Accordi di programma (aria): contiene gli accordi di programma tra la Provincia autonoma di Trento e altri portatori d'interesse in materia di tutela della qualità dell'aria
- Piano provinciale di tutela delle acque: approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015
- Accordi di programma (acqua): contiene gli accordi di programma tra la Provincia autonoma di Trento e altri portatori d'interesse in materia di tutela delle acque
- Piano provinciale di gestione dei rifiuti: approvato in vari aggiornamenti e stralci, con diverse Delibere della Giunta provinciale
- Autorizzazioni e valutazioni ambientali: consultazione delle autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di chiusura delle procedure di valutazione ambientale (scoping, verifica, VIA) rilasciate dalla Provincia autonoma di Trento
- Valutazioni di incidenza: consultazione delle valutazioni d'incidenza rilasciate dalla Provincia autonoma di Trento
- Piano energetico-ambientale provinciale: approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 775 del 3 maggio 2013
- Programma di Sviluppo Rurale della provincia autonoma di Trento 2014-2020: approvato in varie versioni, con diverse Delibere della Giunta provinciale tra il 2015 e il 2020

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto. In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, si pubblicano, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a misure e attività finalizzate alla protezione dell'ambiente.

- Bilancio idrico provinciale: approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 1996 del 27 settembre 2013
- Valorizzazione ambientale: sito web della Provincia autonoma di Trento dedicato alle azioni di valorizzazione ambientale in Trentino
- Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria: v. sopra
- Accordi di programma (aria): v. sopra
- Piano provinciale di tutela delle acque: v. sopra
- Accordi di programma (acqua): v. sopra
- Piano provinciale di gestione dei rifiuti: v. sopra
- Programma di Sviluppo Rurale della provincia autonoma di Trento 2014-2020: v. sopra

**Stato della salute e della sicurezza umana.** In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, si pubblicano, a titolo esemplificativo, lo stato della salute e della sicurezza umana, il paesaggio, i siti per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente.

• Sezione "radiazioni ionizzanti" del sito web dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente: la sezione del sito web dell'Agenzia in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività di misurazione e monitoraggio in materia di radiazioni ionizzanti





# 17.2 PARTECIPAZIONE AMBIENTALE

# 17.2.1 La partecipazione pubblica

Sin dal 2008, con la pubblicazione del documento "Partecipazione e Governance, Rapporto sulla Qualità della Democrazia in Trentino"<sup>1</sup>, la Provincia autonoma di Trento ha attivato iniziative volte a diffondere e incrementare la cultura della partecipazione, estendendo la partecipazione alla società civile e non solo agli addetti ai lavori utilizzando processi e strumenti di carattere innovativo sia in disciplina provinciale che locale.



Il tema della partecipazione è stato approcciato in maniera settoriale, approvando norme o indirizzi in vari rilevanti settori di attività sociale ed economica:

- Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) – art. 101 (Partecipazione e concertazione)
- Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute 2010) – art. 2 (Servizio sanitario provinciale)
- Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Legge provinciale sul benessere familiare 2011) – art. 2 (Sistema integrato delle politiche familiari)
- Legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e

- dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti) – art. 14 (Partecipazione ai processi democratici)
- Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia) art. 6 (Partecipazione)
- Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali) – art. 8 bis (Piano provinciale per la salute)
- Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) – art. 10 (Partecipazione pubblica)
- Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015) – art. 19 (Partecipazione alle scelte pianificatorie)
- Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici) – art. 6 bis (Concertazione dei lavori pubblici con i cittadini)
- Legge provinciale 13 novembre 2014 n.12: il legislatore provinciale ha introdotto una serie di modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) disciplinando la partecipazione di Comuni e Comunità di valle
- Legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile)

L'Osservatorio della Partecipazione, istituito dalla Provincia autonoma di Trento, si propone di raccogliere e descrivere tutti i processi partecipativi realizzati nel territorio provinciale. Vuole essere uno strumento di conoscenza e di valorizzazione della cultura della partecipazione intesa come strumento per la definizione di scelte pubbliche attraverso il contributo di cittadini o portatori di interesse. L'Osservatorio è un punto di osservazione, di catalogazione e di documentazione dei processi partecipativi in una logica di trasparenza. L'Osservatorio quarda e documenta anche i processi che si svolgono a livello regionale e nazionale per costruire, attraverso il confronto, un patrimonio di esperienze, di metodi e di strumenti. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso un sistema di monitoraggio e di aggiornamento costante della base dati.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Partecipazione e Governance, Rapporto sulla Qualità della Democrazia in Trentino", Presidenza della Provincia autonoma di Trento, 2008.



Gli obiettivi dell'Osservatorio della Partecipazione, la cui realizzazione tecnologica si ha nel sito web IoMap (https://iomap.partecipa.tn.it/), sono:

- la creazione di un unico punto di accesso per le funzioni informative e il monitoraggio dei processi in corso e di un sistema di archiviazione dei processi conclusi;
- divenire strumento di interazione ed interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi, per valorizzare le conoscenze, i metodi e le procedure;
- divenire strumento a supporto delle fasi di analisi dei flussi informativi generati nelle esperienze partecipative locali e nazionali;
- divenire strumento a supporto della trasparenza delle informazioni al fine di renderle accessibili e leggibili a tutti gli attori, mediante funzionalità di mappatura geografica, ricerca su base dati, newsletter tematiche;
- divenire strumento tecnico-organizzativo per verificare la corrispondenza tra strumenti utilizzati e obiettivi del processo partecipativo;
- la valorizzazione delle competenze.



# 17.2.2 Partecipazione pubblica alle valutazioni e alle autorizzazioni ambientali

### Valutazioni ambientali

La L.P. n. 19/2013 indica le forme di pubblicità per le procedure di valutazione ambientale. Verificata la completezza della documentazione inviata dal proponente del progetto, la struttura provinciale competente (per la Provincia autonoma di Trento, nel periodo cui si riferisce il presente Rapporto, si è trattato del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali - SAVA) pubblica l'avviso al pubblico dell'apertura della procedura nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei Comuni territorialmente interessati. La partecipazione pubblica alle procedure di valutazione ambientale avviene tramite due strumenti: le osservazioni e le assemblee pubbliche.

**Osservazioni.** Di seguito sono riportate le procedure di valutazione ambientale per le quali è prevista la possibilità di presentare osservazioni e specificati per ognuna i termini per la partecipazione pubblica nonché la tipologia di atto conclusivo dell'istruttoria nel quale dovrà trovare riscontro la fase di partecipazione.

 procedure di verifica di assoggettabilità (screening).
 Possono essere formulate le osservazioni entro 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza all'albo elettronico della Provincia, indicata nella colonna data inizio del visualizzatore delle pratiche, e dunque entro il termine indicato nella colonna data termine osservaz. ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l.p. n. 19/2013. Il procedimento si conclude entro 70 giorni dalla data di inizio, con una determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali che esprime l'esclusione ovvero la sottoposizione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.


- procedure di consultazione preliminare (scoping).
   Possono essere formulate le osservazioni entro 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza all'albo elettronico della Provincia e dunque entro il termine indicato nella colonna data termine osservaz. ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.p. n. 19/2013. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di inizio, con una nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali che esprime la definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale e del progetto definitivo.
- procedure di Valutazione d'impatto ambientale.
   Possono essere formulate le osservazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione

dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di VIA su un quotidiano, indicata nella colonna data inizio del visualizzatore delle pratiche, e dunque entro il termine indicato nella colonna data termine osservaz. ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.p. n. 19/2013. Le minoranze consiliari, le associazioni di categoria e le associazioni di protezione ambientale possono chiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inzio procedimento, l'indizione di una pubblica assemblea per l'illustrazione del progetto, a cui possono partecipare tutti i cittadini. La fase istruttoria, con l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate, si conclude entro il termine massimo di 55 (cinquantacinque) giorni dalla data termine osservazioni della fase di partecipazione pubblica. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 140 (centoquaranta) giorni dalla data di presentazione della domanda con il provvedimento finale sulla valutazione dell'impatto ambientale, adottato dalla Giunta provinciale.

Oltre a definire tempi e modalità di presentazione, la norma stabilisce anche i contenuti e le caratteristiche che devono avere le osservazioni, per poter essere esaminate:

- essere formulate tecnicamente e analiticamente in ordine all'adeguatezza dello studio d'impatto ambientale o al merito delle alternative discusse o possibili;
- contestare la validità delle metodologie di previsione e d'analisi, se è descritta la metodologia alternativa da adottare e la sua giustificazione;
- contestare la veridicità delle informazioni e delle analisi o rilevare la loro insufficienza;
- contestare le misure compensative e le mitigazioni proposte.

Tali caratteristiche sono necessarie, affinché i contenuti presentati con le osservazioni pubbliche possano essere inseriti nel processo valutativo, ma possono renderne difficoltosa la redazione da parte del comune cittadino. La popolazione però è depositaria della memoria storica del territorio e pertanto può essere in possesso di informazioni riguardanti l'evoluzione dei luoghi, molto importanti nell'ambito della valutazione ambientale e, talvolta, altrimenti non facilmente reperibili.



Assemblee pubbliche. L'assemblea pubblica (art. 9) è propria del procedimento di Valutazione d'impatto ambientale, ma può essere svolta anche nella fase di Consultazione Preliminare. L'assemblea pubblica consente di illustrare il progetto e lo studio d'impatto ambientale (o studio preliminare ambientale se in fase di consultazione preliminare) a una pluralità di soggetti aventi interesse, con la possibilità di esaminare la documentazione in contraddittorio con il soggetto proponente. L'assemblea pubblica è svolta di norma una sola volta, nell'ambito delle procedure inerenti la valutazione di impatto ambientale. I soggetti che sono titolati a richiedere l'indizione dell'assemblea pubblica sono:

- i sindaci dei Comuni interessati dal progetto;
- una o più delle minoranze dei consigli comunali;
- le associazioni di categoria interessate;
- le sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individuate dal Ministero dell'ambiente (art. 13 della legge n. 349/1986).

L'assemblea pubblica può inoltre essere indetta d'ufficio dalla struttura provinciale competente.

La tabella 17.2 e il grafico 17.1 riportano il numero di procedure, distinte per tipologia, nelle quali sono state presentate osservazioni e/o sono state convocate assemblee pubbliche. Sono state conteggiate solamente le procedure concluse (positive o negative), escludendo pertanto quelle in corso, sospese o archiviate.




Tabella 17.2: partecipazione pubblica alle procedure di valutazione ambientale (2015-2019)

	Verifica di assoggettabilità		Consultazione preliminare			Valutazione d'impatto ambientale			
	concluse	osservazioni	concluse	osservazioni	assemblee pubbliche	concluse	osservazioni	assemblee pubbliche	
2015	27	0	0	0	0	7	1	1	
2016	31	2	2	1	1	4	0	2	
2017	49	8	2	1	0	3	0	0	
2018	36	1	3	2	1	7	0	1	
2019	18	1	0	0	0	4	0	0	

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 17.1: elaborazione pubblica alle procedure di valutazione ambientale (2015-2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Le osservazioni nelle procedure di verifica di assoggettabilità sono storicamente poco frequenti, quasi indipendentemente dal numero di progetti. Fa eccezione l'anno 2017.

Le assemblee pubbliche sono state convocate su richiesta dei Comuni (anche dai gruppi di minoranza), associazioni di categoria o associazioni ambientaliste e si sono generalmente svolte per quei progetti di infrastrutturazione del territorio che più impattano sulla sensibilità pubblica, come le strade o le discariche. Le assemblee pubbliche sono svolte di norma una volta sola tra Consultazione Preliminare e VIA. Le opere pubbliche sono soggette obbligatoriamente a Consultazione Preliminare, pertanto per i progetti di strade le assemblee pubbliche sono spesso condotte in tale fase.



### Autorizzazioni

Per quanto riguarda i procedimenti relativi alle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA), nel caso dei rinnovi, dei riesami e delle nuove autorizzazioni sussiste l'obbligo di rendere pubblici per un periodo di 30 giorni, attraverso un avviso, alcuni dati inerenti l'istanza presentata dall'impresa/ente; tale comunicazione deve essere redatta ai sensi dell'art.

29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 le eventuali osservazioni al succitato avviso devono pervenire all'ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Nel periodo 2015-2019, su 35 procedimenti complessivi, sono state presentate 2 osservazioni.

# 17.2.3 Partecipazione pubblica alla definizione di piani e programmi dal contenuto ambientale

### Piano di tutela delle acque (2015)

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 1636 del 22 settembre 2014, è stato adottato in via preliminare il Piano di Tutela delle acque.

Su tale proposta si è proceduto alla fase di partecipazione e consultazione pubblica nonché all'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 3, commi 10 e 11 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), dalle norme provinciali ivi richiamate, nonché dall'articolo 5 delle disposizioni regolamentari di cui al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leq.

Più precisamente con nota prot. S504/2014/535088/17.5 di data 8 ottobre 2014, ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.P.P 9-99/2002, sono stati richiesti i pareri di tutti i Comuni trentini. Inoltre si sono tenute distinte sedute

di illustrazione del Piano ai Comuni con particolari approfondimenti delle tematiche riguardanti i bacini imbriferi di riferimento.

Con la medesima nota è stato richiesto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali che ha trattato l'argomento nelle sedute del 25 novembre e del 17 dicembre 2014 e che ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, con nota prot. n. 1795 del 18 dicembre 2014.

Con nota prot. n. S504/2014/50767/17.5 di data 25 settembre 2014 è stato richiesto il parere di competenza alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del PGUAP. Alle stesse Autorità il Piano è stato illustrato nella riunione di data 8 ottobre 2014. L'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,





Brenta – Bacchiglione ha espresso il proprio parere, con osservazioni, con nota prot. n. 2874/7.11 di data 22 dicembre 2014. L'Autorità di bacino del Po ha espresso il proprio parere, con osservazioni, con nota prot. n. 3 di data 2 gennaio 2015.

Con nota prot. n. S504/2014/694071/18 di data 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.P. 9-99/2002 e dell'articolo 54, comma 2 del DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., è stato richiesto il parere della III Commissione permanente del Consiglio provinciale che ha trattato il tema nella seduta del 7 gennaio 2015 ed ha comunicato il proprio parere favorevole con nota prot. n. 194/P di data 12 gennaio 2015.

Inrelazione alla consultazione pubblica, con pubblicazione sul quotidiano locale L'Adige in data 26 settembre 2014 è stata data notizia dell'avvenuta adozione preliminare della proposta di piano e della possibilità di consultazione e di espressione di osservazioni entro il termine del 1 dicembre 2014. Durante questa fase sono pervenute 12 osservazioni da parte di diversi soggetti interessati.

Al termine delle attività di consultazione e partecipazione pubblica, il Piano di tutela delle acque è stato approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015.

### Piano provinciale per la salute 2015-2025 (2015)

Nel 2014, il Dipartimento Salute e solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento ha ricevuto mandato da parte dell'Assessorato competente di elaborare una proposta di Piano provinciale per salute.

Le linee guida che hanno ispirato e indirizzato la stesura del Piano sono state da un lato il concetto di salute non come semplice assenza di malattia, ma come benessere fisico, mentale e sociale e, dall'altro la consapevolezza che per promuovere la salute occorre intervenire su più fattori - di natura individuale, economica, sociale e ambientale - con il contributo e la partecipazione di tutti i settori della società e del governo politico.

Tali linee hanno determinato non solo i contenuti ma anche il metodo di elaborazione del Piano. Esso infatti è il risultato di un processo partecipativo che si è svolto in due fasi: nella prima (dicembre 2014-gennaio 2015) la proposta iniziale - elaborata dal Dipartimento salute e solidarietà sociale - è stata sottoposta agli "addetti ai lavori", cioè a tecnici, esperti, referenti di enti e associazioni che operano nel settore della salute; nella seconda (aprilegiugno 2015) ai cittadini, attraverso una consultazione pubblica online sul sito istituzionale della Provincia (piattaforma internet lo Partecipo), seminari, incontri sul territorio, assemblee in tutte le Comunità di valle, nonché altre metodologie partecipative (open space tecnology, world cafè, ecc.), volte a facilitare e sollecitare gli interventi della cittadinanza. Per raccogliere le opinioni dei cittadini stranieri è stato organizzato un incontro specifico a cui hanno aderito 20 mediatori culturali provenienti da paesi e culture diverse.

La partecipazione, grazie anche al supporto dell'Unità di missione strategica per la trasparenza e la partecipazione della Provincia, si è quindi rivelata particolarmente ampia e proficua: tra la prima e la seconda fase di partecipazione sono pervenuti oltre 1.200 contributi che hanno modificato e arricchito la proposta iniziale del Piano dando valore alla partecipazione su un tema di interesse pubblico fondamentale qual è la salute. Hanno partecipato persone di tutte le fasce di età, in equal misura maschi e femmine. Tutti i contributi sono stati analizzati e valutati da un gruppo di lavoro multidisciplinare interno al Dipartimento Salute e solidarietà sociale che si è confrontato e ha collaborato alla stesura finale della proposta di Piano, integrando circa due terzi delle proposte intervenute. La proposta finale è frutto dunque di un lavoro condiviso e inclusivo di una molteplicità di punti di vista che conferisce un indubbio valore aggiunto allo strumento di pianificazione.

La proposta di Piano elaborata in esito all'analisi e alla valutazione dei contributi della consultazione pubblica è stata trasmessa ai soggetti elencati all'articolo 8 bis comma 5 della legge provinciale n. 13 del 2007.

In data 2 dicembre 2015 su detta proposta è stato acquisito, come previsto dall'articolo 8 bis comma 7 della citata legge, il parere del Consiglio delle autonomie locali, le cui osservazioni sono state recepite nel testo.

La proposta è stata infine sottoposta al parere della compente commissione permanente del Consiglio provinciale, ai sensi della norma da ultimo citata.

Il Piano è stato adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 2389 del 18 dicembre 2015.

### Piano Provinciale della Mobilità Elettrica (2017)

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 956 del 16 giugno 2017, è stato adottato preliminarmente da parte della Giunta provinciale il "Piano Provinciale della Mobilità Elettrica" (PPME).

Il documento è stato successivamente sottoposto a una campagna di sensibilizzazione e informazione che ha raccolto una serie di contributi dei portatori di interesse interpellati, in particolare gli enti locali e le categorie economiche, ivi compresa la rappresentanza locale dei concessionari.

Il Piano è stato adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 1535 del 22 settembre 2017.





# Piano d'Azione provinciale 2018-2023 per il rumore stradale (2018)

Tra gli obiettivi del Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente dell'Unione Europea c'è il contenimento del rumore ambientale in ambito urbano che ha portato nel giugno 2002 all'emanazione della Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto 194 dell'agosto 2005 e prevede che le Regioni debbano individuare e comunicare al Ministero gli assi stradali caratterizzati da volumi di traffico superiori ai 3 milioni di veicoli l'anno. Gli enti gestori delle infrastrutture di trasporto (con volumi di traffico superiori ai 3 milioni di veicoli l'anno) devono poi predisporre la mappatura acustica nonché i piani d'azione per il controllo e la riduzione del rumore e per la conservazione della qualità acustica dell'ambiente.

La Provincia autonoma di Trento, per le strade di propria competenza, nel corso del 2018 ha provveduto ad effettuare un'analisi/aggiornamento del piano di azione esistente relativo alla viabilità con più di 3.000.000 di veicoli/anno individuando le attuali criticità, gli interventi già ultimati, gli interventi in corso di realizzazione e quelli previsti nel prossimo quinquennio. Questo lavoro ha portato all'elaborazione di un Piano di azione che prevede le strategie e gli interventi previsti nel prossimo quinquennio per le strade principali di competenza provinciale. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto in questione, dopo la pubblicazione del Piano d'Azione è stato possibile per i cittadini consultare il documento e predisporre osservazioni, pareri e memorie in forma scritta che sono state tenute in debita considerazione dall'ente gestore prima della trasmissione del piano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



# Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria (2018)

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 1904 del 16 novembre 2017, il Piano provinciale di tutela della

qualità dell'aria è stato adottato in via preliminare. Il Dipartimento Territorio, ambiente, agricoltura e foreste, in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'UMST Valutazione attività normativa, trasparenza e partecipazione, ha proceduto ad attivare la fase di partecipazione e consultazione pubblica sulla proposta di Piano.

Il processo partecipativo, coordinato da APPA, ha coinvolto i Servizi e i Dipartimenti della Provincia autonoma di Trento competenti per le materie trattate nel Piano, le Regioni e Province Autonome limitrofe o interessate ai contenuti della pianificazione, gli enti locali (Consiglio delle autonomie locali e Comuni) della Provincia autonoma di Trento, i portatori di interesse (stakeholders) e la cittadinanza tutta.

Riguardo agli stakeholders, sono state coinvolte le realtà locali con competenza oppure interesse motivato sulla tematica dell'inquinamento atmosferico o sui settori di intervento oggetto delle misure del Piano: associazioni ambientaliste-ecologiste, associazioni di categoria, imprese, enti di ricerca, ecc. È stato organizzato un incontro, tenutosi in data 30 gennaio 2018, finalizzato a presentare i principali contenuti del Piano.


Riguardo alla cittadinanza, è stato predisposto un portale web dedicato al Piano (https://pianoaria.provincia. tn.it/) e uno strumento web di partecipazione online, la Piattaforma "loPartecipo" (https://pianoaria.partecipa. tn.it/). I cittadini, previa breve registrazione, hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio contributo per ciascun settore di intervento e per ciascuna misura proposta nel Piano e di apportare nuove idee. La piattaforma ioPartecipo è rimasta attiva per 2 mesi, dal 22 gennaio al 23 marzo 2018, e sono stati inseriti più di 100 contributi, dei quali 47 contributi scritti (tra commenti alle misure proposte nel Piano, nuove proposte e commenti alle nuove proposte) e poco più di 60 valutazioni, espresse tramite il triangolo "chiaro - non chiaro", "concordo - non concordo". La maggior parte delle proposte e delle opinioni hanno interessato il settore trasporti e mobilità sostenibile, seguito dal settore civile energetico. Dal punto di vista della chiarezza del contenuto e del grado di condivisione delle misure del Piano, il 71% dei partecipanti si è dichiarato "pienamente d'accordo" ed il 15% "d'accordo con qualche riserva". I commenti e le nuove proposte sono stati esaminati e ponderati per valutare l'opportunità o meno di considerarli accoglibili nel documento di Piano in base a criteri di coerenza con i principi e i contenuti propri della pianificazione della qualità dell'aria, ai sensi della normativa di riferimento; coerenza con le strategie del Piano; livello di dettaglio e di operatività in linea con le altre misure del Piano; evidenza scientifica degli elementi riportati a supporto delle proposte o osservazioni. La maggior parte dei contributi forniti, 29 su 47, corrispondenti a più del 60%, sono risultati coerenti e di fatto accolti; ciò dimostra



un'ampia condivisione dei contenuti del Piano e delle misure proposte per la riduzione dell'inquinamento o per il mantenimento del buono stato della qualità dell'aria nel territorio trentino. Di questi 29 contributi considerati coerenti, 11 presentano un livello operativo e di dettaglio considerato eccessivo rispetto alle altre misure proposte nel Piano oppure sono focalizzati su temi non di stretta competenza della pianificazione della qualità dell'aria. In tali casi, i contributi sono stati inoltrati ai Servizi e Dipartimenti provinciali di competenza, in modo che ne possano tenere conto nelle loro strategie operative.

Infine, 18 commenti non sono stati ritenuti ammissibili in quanto le osservazioni sono state ritenute non coerenti con le finalità o le strategie del Piano, non supportate da basi scientifiche o perché non attinenti alla normativa di riferimento (D.Lgs. 155/2010). Per saperne di più è disponibile sul portale web https://pianoaria.provincia. tn.it/ un report sul processo partecipativo con le risposte puntuali alle osservazioni raccolte.

Il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria è stato approvato dalla Giunta provinciale con Delibera n. 1387 del 1 agosto 2018.



### Piano del Parco Nazionale dello Stelvio (2018)

L'articolo 44 septies comma 1 della L.P. 11/07, che disciplina l'adozione e l'approvazione del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio, prevede che il progetto del Piano del Parco, predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette, sia approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

Avendo a riferimento le citate Linee guida, il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette ha redatto il Progetto di Piano del Parco, sul quale in data 28 marzo 2017 è stato espresso parere favorevole dal Comitato provinciale di coordinamento ed indirizzo della Provincia di Trento, istituito ai sensi dell'art. 44 quater della L.P. 11/07. Con deliberazione n. 600 di data 13 aprile 2017 la Giunta Provinciale ha approvato il Progetto di Piano e di Regolamento del Parco.

La L.P. 23 maggio 2007, n. 11 art. 44 septies comma 2, prevede che il Piano sia adottato in via preliminare dalla

Giunta provinciale tenendo conto delle risultanza del processo partecipativo e acquisiti i pareri del Comitato scientifico delle aree protette e del Comitato provinciale di coordinamento e di indirizzo della Provincia di Trento. In coerenza con quanto previsto dall'art. 44 septies della L.P. 11/07, la predisposizione dei documenti sopra illustrati si è accompagnata ad una fase partecipativa organizzata in collaborazione con l'Unità di Missione Strategica - trasparenza, partecipazione ed elettorale della Provincia autonoma di Trento, che ha visto il coinvolgimento di Amministrazioni locali, associazioni, categorie economiche e cittadini, nella predisposizione del Piano del Parco.

Tra il 2016 e il 2018, gli incontri con le categorie di interesse e i cittadini sono stati 11. Le serate partecipative hanno visto un affluenza oscillante tra un minimo di 50 ad un massimo di 120 cittadini.

Il Piano è stato adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 1845 del 5 ottobre 2018.



# Il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura (2019)

Il Programma di Sviluppo Provinciale (PSP), secondo quanto previsto dalla legge sulla programmazione provinciale, rappresenta il quadro di riferimento programmatico fondamentale per la legislatura e individua gli obiettivi e le strategie di medio e lungo periodo da conseguire per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale e per gli assetti territoriali. Si tratta di un documento di carattere generale in cui la pianificazione ambientale può essere richiamata, e lo è ampiamente.

Le procedure di formazione del Programma di Sviluppo Provinciale prevedono che l'approvazione del PSP sia preceduta dalla definizione di Linee guida che individuano gli obiettivi generali di sviluppo per la legislatura e le principali strategie, sulla base delle caratteristiche strutturali del contesto economico e sociale della provincia. Le Linee guida anticipano, pertanto, i contenuti generali del PSP per consentire la raccolta di osservazioni e proposte nella fase iniziale di elaborazione del documento.

Le "Linee guida del Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura" sono state elaborate dagli Assessorati, con il supporto tecnico-scientifico di membri del Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo e l'affiancamento di TSM - Trentino School of Management. Sono state poi approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 667 del 17 maggio 2019.

Successivamente si è svolta, fino al 19 giugno 2019, la procedura di consultazione pubblica per la raccolta di osservazioni e proposte da parte di rappresentanze delle istituzioni locali, delle parti economico-sociali, delle organizzazioni professionali, delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale e del volontariato, nonché da parte di singoli cittadini. In questa procedura sono intervenuti 48 soggetti. A ciò sono seguiti svariati incontri di approfondimento e concertazione con soggetti a vario titolo rappresentativi. Tutti i contributi sono stati valutati approfonditamente nell'ambito del complesso iter di formazione del documento programmatico.



Sulla base delle Linee guida e a seguito dell'esame delle osservazioni e delle proposte pervenute nel corso della consultazione pubblica è stata elaborata la proposta di Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura, sulla quale sono stati richiesti, a norma di legge, i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare.

Con deliberazione n. 1075 del 19 luglio 2019 è stato approvato il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura, visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 11 luglio 2019 e quello espresso dalla Prima Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento in data 15 luglio 2019.

### Piani territoriali di Comunità

Nell'ambito dell'ordinamento urbanistico provinciale, il Piano territoriale della comunità (PTC) assume un ruolo strategico, con competenze definite alla scala di area vasta, corrispondente al territorio delle comunità previste dalla legge di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3. Con Delibera di Giunta Provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009, è stata definita la procedura di approvazione del PTC, la quale prevede che, ad avvenuta predisposizione del documento preliminare, la Comunità attivi un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità, che sono chiamati ad esprimersi sui contenuti del documento preliminare.

Nel periodo compreso fra il 2015 e il 2019, in Trentino, nell'ambito dei PTC, si sono svolti i seguenti incontri:

- processo partecipativo relativo al piano stralcio delle aree produttive e delle zone agricole della Comunità Rotaliana-Königsberg; maggio 2017: 2 incontri e 100 partecipanti circa in tutto;
- processo partecipativo relativo al piano stralcio delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale della Comunità della Val Di Non; giugno – agosto 2018: 2 incontri e 50 partecipanti circa in tutto;
- processo partecipativo relativo al piano stralcio della mobilità e al piano stralcio delle aree produttive del settore secondario della Comunità Alto Garda e Ledro; agosto 2018: 2 incontri; giugno 2019: 3 incontri; 20 partecipanti circa a incontro;
- processo partecipativo relativo al piano stralcio delle reti infrastrutturali ed ecologiche della Comunità Rotaliana-Königsberg; gennaio 2019: 3 incontri e 100 partecipanti circa in tutto;
- processo partecipativo relativo al piano stralcio della mobilità e delle aree sciabili della Comunità della Paganella; maggio 2019: 1 incontro e 30 partecipanti circa;
- processo partecipativo relativo alla proposta di PTC, ultimo stralcio, della Comunità Alto Garda e



Ledro; giugno 2019: 3 tavoli: 1° reti ecologiche, beni ambientali e aree di protezione fluviale; 2° carta del paesaggio; 3° aree per l'edilizia pubblica agevolata; 90 partecipanti circa in tutto;

- processo partecipativo relativo al piano stralcio del paesaggio della Comunità Rotaliana-Königsberg; settembre - ottobre 2019: 50 partecipanti circa;
- processo partecipativo relativo alla variante al piano stralcio delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale della Comunità delle Giudicarie; ottobre 2019: 1 incontro e 50 partecipanti circa;
- processo partecipativo inerente il piano stralcio viabilità e mobilità del territorio della Valle di Cembra; ottobre 2019: 1 incontro e 20 partecipanti circa.



# 17.2.4 Partecipazione pubblica alla definizione di atti normativi dal contenuto ambientale

### Legge provinciale per il governo del territorio (2015)

La partecipazione online alla riforma urbanistica è stata promossa dall'Assessorato alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa.

La fase partecipativa per la predisposizione del disegno di legge di riforma della legge urbanistica, aperta il 24 dicembre 2014, si è formalmente chiusa il 28 febbraio 2015. Le proposte e le osservazioni sono pervenute sia attraverso la piattaforma informatica https://urbanistica.partecipa.tn.it/ che via e-mail alla Provincia. Si è trattato complessivamente di 280 tra valutazioni e commenti e 54 nuove proposte, cui vanno aggiunti 28 contributi giunti direttamente all'Assessorato.

La legge provinciale per il governo del territorio è stata approvata il 4 agosto 2015.

# Documento preliminare per la riforma dello Statuto (2018)

Lo Statuto è la legge fondamentale su cui si fonda l'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che, in quanto tale, ha rilievo indiretto su ogni materia, incluso l'ambiente.

Nel luglio 2016 è stata istituita la Consulta per lo Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol, col compito di elaborare un documento preliminare per la riforma dello Statuto. Approvato il documento da parte della Consulta, è stato attivato un processo partecipativo, della durata di 6 mesi, aperto a tutti i cittadini, che hanno potuto esprimere proposte, fare osservazioni e dare suggerimenti per contribuire alla riforma. Dal 13 marzo al 30 settembre 2017 il documento preliminare è stato presentato in molte occasioni pubbliche, in tutta la provincia, per raccogliere contributi, proposte, commenti,

valutazioni da parte di cittadini, enti pubblici, associazioni e organizzazioni interessate a dare suggerimenti su come cambiare lo Statuto. Si sono svolti in particolare 17 incontri territoriali e molte iniziative di presentazione e dibattito con la cittadinanza. I 17 incontri territoriali hanno visto un'affluenza andata da un minimo di 30 a un massimo di 100 partecipanti.

Il 26 marzo 2018 la Consulta per la riforma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato all'unanimità il Documento conclusivo con proposte per la riforma dello Statuto.

### Documento di Economia e Finanza 2020-2022 (2019)

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 ha modificato la disciplina in materia di programmazione e contabilità, recependo quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e introducendo, in particolare, il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP). Il DEFP, disciplinato dall'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale e dall'articolo 25 bis della legge provinciale di contabilità, individua - entro il 30 giugno di ciascun anno e con riferimento al triennio successivo – le politiche da adottare per il conseguimento degli obiettivi di medio e lungo periodo nel Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) in coerenza con il Programma di legislatura. Anche in tal caso, si tratta di un documento di carattere generale in cui la pianificazione ambientale può essere richiamata.

Nelle more della definizione del PSP della XVI legislatura, il DEFP 2020-2022 è stato redatto facendo riferimento ai contenuti delle "Linee guida per il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura" approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 667 del 17 maggio 2019.



Con nota di prot. n. 402348 del 24 giugno 2019 è stato richiesto il parere al Consiglio delle autonomie locali, che si è espresso con nota prot. n. 410766 del 27 giugno 2019. Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2020-2022 è stato poi approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 990 del 28 giugno 2019.

Successivamente il Documento di economia e finanza provinciale, insieme al disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio provinciale 2019-2021, è stato esaminato dalla Prima Commissione del Consiglio

provinciale, che ha espresso un proprio parere sul documento e presentato al Consiglio una propria relazione ai sensi dell'articolo 130 quater del regolamento consiliare.

Infine, il disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio provinciale 2019-2021 insieme al Documento di economia e finanza è stato illustrato al Consiglio provinciale dal Presidente della Provincia. Il Consiglio provinciale ha esaminato tali documenti e approvato il disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio provinciale 2019-2021 in data 31 luglio 2019.

# 17.2.5 Partecipazione pubblica alla definizione di strategie, linee guida, progetti dal contenuto ambientale

# La Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (2016-2019)

La Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è la certificazione di un metodo di governance partecipata delle aree protette in ambito turistico, per favorire, attraverso maggiore integrazione e collaborazione, la concretizzazione di un'offerta credibile di turismo sostenibile. Ma essa è anche una certificazione di processo: infatti Europarc verifica e certifica che le aree protette abbiano effettivamente implementato processi partecipativi inclusivi e trasparenti e che quindi abbiano condiviso un piano d'azione di turismo sostenibile dove diversi attori (non solo il Parco) sono responsabili per la sua attuazione.

Ad ottobre 2017 il sistema delle Reti di Riserve trentine ha raggiunto l'ambito riconoscimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS). Nel corso dell'anno 2016 le Reti di Riserve hanno organizzato sui loro territori 26 tavoli di confronto, coinvolgendo i principali attori del tessuto economico e sociale - in primis le Aziende e i Consorzi per il Turismo, ma anche le amministrazioni locali, le associazioni, i musei, i singoli operatori del ricettivo, le guide di montagna, le imprese agricole - nell'ideazione di progetti ed interventi nel campo del turismo sostenibile. Questi incontri hanno permesso di coinvolgere 146 attori e portatori di interesse locali: 75 operatori privati, 23 pubbliche amministrazioni,14 tra Aziende per il Turismo e Consorzi turistici, 45 tra associazioni, musei e simili.

Nel 2019 anche il Parco Nazionale dello Stelvio ha ottenuto la CETS. Il percorso partecipativo del Parco dello Stelvio in Trentino nel corso del biennio 2017/2018, che ha visto una serie di incontri aperti a tutti i portatori di interessi, su argomenti fondamentali al fine di condividere idee, proposte e iniziative relative non solo alla Carta Europea del Turismo Sostenibile ma anche al nuovo Piano del Parco, già descritto nel presente capitolo.

### Agricoltura domani (2017-2018)

Agricoltura domani è un progetto promosso nel biennio 2017-2018 dall'Assessorato all'agricoltura, foreste, turismo e promozione, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento, con l'obiettivo di elaborare linee guida, strategie e azioni concrete per indirizzare le politiche agricole trentine dei successivi anni. Il progetto ha previsto la partecipazione di portatori di interesse operanti in Trentino, in rappresentanza delle principali realtà del mondo dell'agricoltura trentina, per favorire il confronto e la discussione su temi rilevanti e arrivare ad una proposta condivisa. Uno degli ambiti tematici oggetto di partecipazione è stata la sostenibilità ambientale e sociale Il percorso è stato svolto con un incontro in plenaria in fase di avvio (dicembre 2017) e quattro incontri di gruppo tematici (gennaio/febbraio 2018). A chiusura di ciascun incontro tematico sono stati elaborati dei report con quanto emerso. Sono seguiti altri due incontri in plenaria per condividere le proposte emerse e affinare il lavoro. Il documento approvato nel 2018 a seguito del progetto partecipativo funge da linea guida per le politiche di settore dei successivi 10 anni.





### Stati generali della Montagna (2019)

Gil Stati Generali della Montagna hanno fornito spunti di riflessione per la definizione delle politiche e degli interventi per la montagna. Sono stati attivati per valorizzare, attraverso un approccio partecipativo, le potenzialità della montagna, invertire il processo di spopolamento delle aree montane e migliorare la qualità dei servizi e le opportunità di crescita (Delibera della Giunta Provinciale n. 482 del 5 aprile 2019).

Il percorso, volto a raccogliere le istanze dei territori per elaborarle in un piano di proposte, si è sviluppato tra marzo e giugno 2019 attraverso una serie di incontri che hanno coinvolto 15 ambiti territoriali e oltre 300 portatori di interesse chiamati a confrontarsi su quattro macroaree: governance; accesso ai servizi; paesaggio, ambiente e territorio, sviluppo economico e coesione sociale, con l'evento conclusivo del 14 e 15 giugno 2019 a Comano Terme. Il tour di ascolto si è svolto con 9 incontri territoriali con un affluenza partecipativa che è andata da un minimo di 60 ad un massimo di 130 cittadini. La convention plenaria di Comano Terme ha avuto un'affluenza giornaliera di 200-250 partecipanti.

Gli esiti del percorso partecipativo costituiscono un allegato del Piano di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura approvato nel 2019, già descritto nel presente capitolo.

# Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile (2019-2021)

Con Delibera di Giunta provinciale n. 2024 del 13 dicembre 2019, sono stati approvati il documento di posizionamento "Il Trentino sostenibile: verso la Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS)", i 10 obiettivi strategici prioritari per la SproSS e i componenti del "Gruppo di lavoro interdipartimentale per lo sviluppo sostenibile" coordinato dall'UMSE Strategia Sviluppo Sostenibile 2030 della Provincia autonoma di Trento.

La partecipazione pubblica è un elemento fondamentale nel percorso di definizione della SproSS (Strategia Provinciale di Sviluppo Sostenibile) che deve essere un documento conosciuto e condiviso anche da tutte le componenti della società civile. Nel gennaio 2020 è stato avviato un processo partecipativo che ha coinvolto quasi 500 iscritti: 201 cittadini, 119 studenti e oltre 165 fra associazioni, categorie economiche, ordini professionali e amministratori. Prima del lockdown dovuto al Covid-19, è stato possibile concludere solo la partecipazione riservata agli studenti delle scuole superiori e universitari. I cittadini, amministratori, categorie economiche ed ordini professionali verranno chiamati, nei primi mesi del 2021, a esaminare il documento preliminare della Strategia di Sviluppo Sostenibile (in corso di elaborazione), per raccogliere commenti/proposte/obiezioni. Gli esiti del lavoro entreranno a far parte della SproSS, la cui approvazione definitiva è prevista per maggio 2021<sup>2</sup>.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel presente Rapporto, in calce ad alcuni capitoli è presente un box sull'Agenda 2030 che contiene il resoconto sulla parte di processo partecipativo della SproSS che ha coinvolto i giovani trentini.



# 17.3 GIUSTIZIA AMBIENTALE

Il terzo pilastro della Convenzione di Aahrus è racchiuso nell'art. 9 e concerne l'accesso alla giustizia ambientale, richiedendo che gli Stati sottoscrittori adottino strumenti effettivi per garantire efficacemente al cittadino forme di tutela giudiziali (o stragiudiziali) a fronte di violazioni del diritto d'accesso alle informazioni ambientali (art. 9, comma 1), di violazioni del diritto di partecipazione alle scelte dell'amministrazione (art. 9, comma 2) e, infine, di violazioni alla normativa ambientale in generale (art. 9, comma 3).

### 17.3.1 La tutela del diritto d'accesso

L'art. 9, comma 1, della Convenzione di Aarhus prevede che le amministrazioni statali debbano prevedere forme di tutela effettiva, qualora una richiesta di informazioni ambientali sia ingiustificatamente respinta o non riscontrata.

Nell'ordinamento statale e provinciale sono previste per ogni forma di accesso strumenti di tutela amministrativa o giudiziale a fronte sia del silenzio dell'amministrazione, sia del rigetto illegittimo o ingiustificato da parte dell'autorità di una richiesta di accesso.

Per quanto concerne l'accesso documentale, la disciplina statale è contenuta nei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A fronte del diniego, espresso o tacito, dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi l'interessato ha la possibilità di presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente. Il ricorso in sede giurisdizionale in materia di accesso segue un rito speciale con termini dimezzati disciplinato dall'art. 116 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo): il termine per ricorrere è di trenta giorni (dimezzato rispetto al termine ordinario di sessanta giorni), decorrenti dalla conoscenza della determinazione negativa dell'amministrazione o dalla formazione del silenzio. Laddove il ricorso dovesse essere accolto, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione o, se previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti.

In alternativa al suddetto ricorso giurisdizionale è possibile, tuttavia, ricorrere ad un canale amministrativo, consistente nella richiesta – entro il medesimo termine di trenta giorni dalla determinazione negativa sull'accesso o dalla formazione del silenzio – di riesame da parte del difensore civico; nel caso di amministrazioni statali, invece, la richiesta è rivolta a una speciale Commissione per l'accesso. Trascorso il termine di trenta giorni senza alcun pronunciamento, il ricorso deve intendersi respinto. Qualora il difensore civico o la Commissione ritengano

illegittimo il diniego, lo comunicano all'autorità disponente che entro i successivi trenta giorni è tenuta ad adottare il provvedimento positivo; trascorsi infruttuo samente i trenta giorni l'accesso è consentito. Nel caso in cui il pronunciamento della Commissione o del difensore civico sia negativo, il richiedente ha la possibilità entro i successivi trenta giorni di adire il Tribunale amministrativo regionale competente.

In Trentino l'art. 32 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, prevede la possibilità di rivolgersi, in alternativa al difensore civico, alla Giunta provinciale, che si pronuncia sempre nel termine di trenta giorni dal relativo ricorso.

Analogamente all'accesso documentale, anche nell'ipotesi dell'accesso civico è esperibile sia un ricorso giurisdizionale, sia un riesame amministrativo a fronte di un'istanza di accesso illegittimamente negata, differita o a fronte del silenzio dell'amministrazione. Per espressa previsione dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si applica nel caso di ricorso giurisdizionale la medesima disciplina dell'accesso documentale.

Prima di ricorrere al Giudice amministrativo, l'istante ha la possibilità anche in questo caso di chiedere un riesame della sua istanza di accesso. Il medesimo comma 7 stabilisce, infatti, che richiesta di riesame sia trasmessa al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale si pronuncia entro venti giorni. Nel caso di amministrazioni regionali o di altri enti locali, la richiesta di riesame può essere presentata al difensore civico, che si pronuncia entro trenta giorni. In entrambi i casi, laddove il difensore civico o il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non si pronuncino entro il termine stabilito o l'esito del riesame sia negativo, il richiedente potrà ricorrere entro i successivi trenta giorni al Tribunale amministrativo con le modalità previste dal già citato art. 116 del Codice del processo amministrativo.



Nel caso in cui per i documenti richiesti sia prevista la pubblicazione obbligatoria, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala i casi di inadempimento all'ufficio competente ai fini dell'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare.

In Trentino l'art. 4 comma 3, della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, prevede, accanto alla possibilità di richiedere il riesame al difensore civico, la facoltà di rivolgersi al direttore generale della Provincia o al funzionario di più alto livello in carica, ma solo nei casi

in cui la richiesta di accesso sia stata trasmessa al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anziché alla Struttura che detiene i dati. Infine, per l'accesso alle informazioni ambientali l'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, prevede le stesse modalità di tutela dell'accesso documentale, con la possibilità di presentare un ricorso in sede giurisdizionale ovvero, preventivamente, una richiesta di riesame al difensore civico o alla Commissione per l'accesso, a seconda che si tratti di un'amministrazione territoriale o statale.

# 17.3.2 La tutela del diritto di partecipazione

Avverso gli atti amministrativi lesivi di interessi legittimi è prevista la possibilità di ricorrere sia amministrativamente, sia giudizialmente.

Innanzitutto, occorre precisare che il diritto di far valere l'illegittimità di un atto dell'amministrazione spetta non a qualsiasi soggetto, ma solo a colui che lamenta una lesione di un interesse legittimo discendente proprio dall'atto adottato. L'interesse legittimo consiste, in breve, nell'aspettativa del cittadino affinché l'esercizio del potere e della discrezionalità dell'amministrazione avvenga con correttezza ed equità.

I ricorsi amministrativi sono sostanzialmente tre: il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Fatta eccezione per l'ultimo, che per alcune caratteristiche intrinseche può definirsi un ricorso para-giurisdizionale (e, infatti, è alternativo al ricorso al TAR), con il ricorso gerarchico e il ricorso in opposizione il privato può far valere sia vizi di legittimità, sia vizi di merito dell'atto amministrativo dinanzi all'autorità amministrativa gerarchicamente superiore o dinanzi alla stessa autorità che ha adottato l'atto.

I ricorsi amministrativi sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, che prevede il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'atto per la presentazione del ricorso gerarchico e del ricorso in opposizione (il termine per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è, invece, di 120 giorni). Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ottenuto alcuna risposta dall'amministrazione adita, si forma il c.d. "silenzio-rigetto": il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento impugnato il privato ha a disposizione trenta giorni per ricorrere al tribunale amministrativo competente o per esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In Trentino per i ricorsi amministrativi si applicano le stesse

norme previste a livello statale, come previsto anche dall'art. 37 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che richiama il suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 1971. Tuttavia, l'art. 46 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987), contiene una previsione speciale: avverso i provvedimenti di competenza del Servizio protezione ambiente – oggi da intendersi quale Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – emanati ai sensi del medesimo testo unico, "è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale".

Accanto ai rimedi amministrativi è previsto dall'ordinamento statale il ricorso giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione lesivi di interessi legittimi o di diritti soggettivi.

La disciplina dei ricorsi giurisdizionali è racchiusa nel D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, definito altresì Codice del processo amministrativo.

È opportuno rappresentare che in linea di principio il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla legittimità dell'atto e non si estende al merito: in altri termini, è esclusa dal sindacato giurisdizionale, e quindi dalla valutazione del giudice, la discrezionalità delle scelte dell'amministrazione. La ragione di questa esclusione risiede nella separazione dei poteri (esecutivo e giurisdizionale), ma non si tratta, comunque, di una regola senza eccezioni. Vi sono, infatti, casi - previsti tassativamente dalla legge - in cui è consentito al giudice amministrativo vagliare anche il merito, oltre che la legittimità, di un atto amministrativo (ad esempio in materia di controversie elettorali).

Ciò premesso, il termine per proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente - che in Provincia autonoma di Trento è il Tribunale Regionale per la Giustizia Amministrativa (TRGA) - volto all'annullamento di un atto che si ritiene viziato e lesivo di un interesse legittimo è di sessanta giorni. Il termine



decorre dalla notificazione o comunicazione dell'atto, da intendersi - in base alla lettura della giurisprudenza amministrativa - come piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi (su tutti, v. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 febbraio 2019, n. 4).

Oltre all'azione di annullamento, che consente al privato di chiedere l'annullamento di un atto amministrativo illegittimo, vi sono altre azioni a disposizione di colui che lamenti la lesione dei propri interessi legittimi:

- l'azione di condanna al risarcimento dei danni causati dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo;
- l'azioneavversoilsilenzioserbatodall'amministrazione, che consente al privato - una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione di un procedimento - di chiedere al giudice amministrativo di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e, in taluni casi, anche di condannare l'amministrazione all'adozione di un provvedimento;
- l'azione volta alla declaratoria di nullità di un atto amministrativo nullo, che a differenza dell'azione di annullamento è esperibile entro centottanta giorni.

Avverso le decisioni dei tribunali amministrativi è prevista la facoltà di appellare le relative sentenze dinanzi al Consiglio di Stato. Inoltre, per soli motivi di giurisdizione è prevista la possibilità di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di cassazione.

Una menzione la merita altresì il giudizio di ottemperanza - disciplinato sempre dal Codice del processo amministrativo - che rappresenta una sorta di giudizio di esecuzione del giudicato amministrativo: con l'azione di ottemperanza è possibile conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo, qualora l'amministrazione destinataria dei provvedimenti giudiziali rimanga inerte.

## I vizi che determinano l'annullabilità di un provvedimento. La violazione della normativa ambientale e la violazione degli istituti di partecipazione da parte dell'amministrazione.

I vizi che determinano l'annullabilità di un atto amministrativo sono enucleati – parimenti ai vizi che determinano la nullità dell'atto – dal capo IV bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si applica anche in Trentino.

In particolare, ai sensi dell'art. 21 septies è affetto da nullità il provvedimento amministrativo che difetta degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione (ossia, radicale assenza di competenza dell'ente ad adottare un determinato atto), che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi





espressamente previsti dalla legge. Invece, per l'art. 21 *octies* della legge 241/1990 un atto amministrativo può dirsi annullabile nei seguenti casi:

- qualora sia stato adottato in violazione di legge;
- se viziato da eccesso di potere;
- sia viziato da incompetenza dell'autorità che ha rilasciato l'atto (da intendersi quale incompetenza relativa).

La violazione degli strumenti partecipativi così come l'adozione di un atto amministrativo in violazione delle norme di riferimento determina, in linea generale, l'annullabilità dell'atto amministrativo adottato per violazione di legge.

In questo senso, l'adozione di un'autorizzazione ambientale in violazione di una o più norme ambientali - ad esempio un'autorizzazione agli scarichi che applica limiti agli scarichi diversi, meno restrittivi, di quelli previsti dalla legge - determina l'annullabilità del titolo abilitativo. Pertanto, l'adozione di un atto in violazione di legge - sia che si tratti della normativa procedimentale relativa alla partecipazione o consultazione del pubblico, sia che si tratti della normativa ambientale - consente al soggetto che ritiene leso il proprio interesse legittimo a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo, o di esperire un ricorso amministrativo, per far valere l'illegittimità dell'atto.

Ciò premesso, è necessario, tuttavia, fare qualche precisazione ulteriore.

In astratto la violazione delle norme relative al procedimento amministrativo e concernenti gli strumenti partecipativi rende annullabile il provvedimento adottato per violazione di legge ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/1990. Ad esempio, l'atto amministrativo può dirsi adottato in violazione di legge e, quindi, annullabile, laddove l'amministrazione non abbia trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento oppure laddove non siano stati rispettati i termini per la partecipazione del pubblico in un procedimento di valutazione d'impatto ambientale oppure, ancora, qualora l'amministrazione abbia adottato un provvedimento ablativo senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi. Tuttavia, non sempre la violazione delle norme sul procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione inficia la legittimità dell'atto adottato. Infatti, il comma 2 del già

richiamato art. 21 octies della legge 241/1990 prevede, al primo periodo, che non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento - e tali sono le norme che disciplinano gli istituti partecipativi - qualora "per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Con particolare riguardo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento - che, come si è visto, consente all'interessato di conoscere l'esistenza di un procedimento amministrativo e quindi esercitare il diritto alla relativa partecipazione - o alla mancata comunicazione dei motivi ostativi - che consente, parimenti, di contraddire argomentazioni dell'amministrazione che intenzione di adottare un atto di diniego rispetto alla pretesa del privato - il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede altresì che il provvedimento non sia annullabile "qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". In sostanza, quando il provvedimento ha natura vincolata, per tale intendendosi che non vi è alcun margine di discrezionalità dell'amministrazione, anche a fronte di un vizio procedimentale - come la violazione delle norme in materia di consultazione del pubblico - il provvedimento adottato non può definirsi annullabile (art. 21 octies, comma 2, primo periodo).

Il secondo periodo dell'art. 21 octies, comma 2, invece, con riguardo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento prevede una sorta di sanatoria processuale del vizio: l'atto non è annullabile se dinanzi al giudice amministrativo l'amministrazione che ha adottato l'atto senza comunicare l'avvio del procedimento o i motivi ostativi all'accoglimento della domanda dimostra che il contenuto sostanziale dell'atto non avrebbe, comunque, potuto essere differente da quello adottato.

Entrambe le suddette fattispecie del comma 2 dell'art. 21 *octies* rappresentano precise scelte del legislatore: nei casi previsti dalla norma nel bilanciamento tra l'interesse alla partecipazione alle scelte dell'amministrazione e l'interesse alla speditezza dell'azione amministrativa, prevale il secondo.



# 17.3.3 Le violazioni della normativa ambientale da parte dei privati e il danno ambientale

Per quanto concerne l'accesso alla giustizia con riferimento alle violazioni da parte dei privati della normativa ambientale (art. 9, comma 3, della Convenzione di Aarhus), l'ordinamento giuridico mette a disposizione di coloro che riscontrino sul territorio una possibile o potenziale violazione della normativa ambientale alcuni strumenti, talvolta anche impliciti:

- la possibilità di presentare esposti o segnalazioni, anche anonime, all'autorità amministrativa, come, ad esempio, una delle Agenzie della rete del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- a fronte di fatti di rilevanza penale è prevista la facoltà per il cittadino di presentare un esposto o una denuncia alla Procura della Repubblica territorialmente competente o alla polizia giudiziaria. Se per il cittadino comune denunciare un reato è una facoltà, per i pubblici ufficiali è un dovere: ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale, infatti, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato devono farne denuncia;
- la possibilità di vedersi risarcito il danno ingiusto conseguente a un fenomeno di danno o di inquinamento ambientale.

L'ultimo punto, consistente nella risarcibilità del danno ambientale e del relativo danno patrimoniale conseguente, merita un breve approfondimento.

Il danno ambientale oggi trova la sua disciplina nella parte sesta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'art. 300 definisce il danno ambientale come "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".

Senza entrare nel merito dell'esatta perimetrazione del concetto di danno ambientale, con riferimento alla risarcibilità del danno in questione è di fondamentale importanza rappresentare che la legittimazione attiva spetta esclusivamente allo Stato - e, per esso, al Ministero dell'ambiente - con conseguente carenza di legittimazione per i singoli cittadini, le associazioni ambientaliste e gli enti territoriali. La legittimazione esclusiva del Ministero dell'ambiente è giustificata dalla funzione riparatoria della responsabilità per danno ambientale.


A fronte della suddetta legittimazione esclusiva statale ci si chiede che strumenti abbia il cittadino comune o l'ente territoriale per vedersi ristorato il c.d. "danno patrimoniale consequente", per tale intendendosi il pregiudizio derivante dalla lesione del bene giuridico ambientale. La risposta alla domanda risiede negli ordinari strumenti risarcitori che l'ordinamento giuridico conosce e, su tutti, la responsabilità aquiliana dell'art. 2043 del Codice civile. In particolare, l'art. 2043 del Codice civile ("risarcimento per fatto illecito") impone a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto di risarcirlo. Pertanto, colui che in virtù di un fatto che ha causato un danno ambientale ritenga leso il proprio diritto alla salute o un diverso interesse giuridicamente rilevante, ha la possibilità di chiedere il risarcimento del relativo danno (patrimoniale o non patrimoniale) tramite un'azione risarcitoria civilistica: azione che. laddove il fatto che ha causato il danno ambientale assuma rilevanza penale, può essere altresì esercitata tramite la costituzione di parte civile nel relativo giudizio penale.

# 17.4 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Numerosi eventi e documenti di varia natura a livello internazionale (World Education Forum 2015 e Agenda 2030, Programma d'Azione Globale dell'UNESCO sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile - Global Action Program 2014) e nazionale (Protocollo d'intesa per l'educazione ambientale 2018, Conferenza nazionale dell'educazione ambientale 2016, Linee guida per l'educazione

ambientale 2014) hanno sottolineato il ruolo dell'educazione ambientale quale strumento per dare stimolo e forza a nuovi comportamenti e stili di vita. Attraverso la sensibilizzazione e la diffusione di una cultura ecologica, l'educazione coopera in misura determinante alla protezione ambientale supportando le politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione della salute pubblica.





In Trentino, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) si è da sempre occupata di educazione ambientale, nella convinzione che la protezione dell'ambiente non possa esser garantita solo dai puntuali processi di controllo, monitoraggio e analisi, ma anche da un costante impegno di informazione, formazione, sensibilizzazione e diffusione della conoscenza.

A partire dal 2000 l'APPA ha via via accresciuto il proprio ruolo, diventando il punto di riferimento provinciale delle attività di informazione, formazione ed educazione ambientale, mediante percorsi educativi finalizzati a indirizzare la cittadinanza verso stili di vita sostenibili. Le attività educative di APPA sono organizzate in virtù delle competenze tecnico-scientifiche, delle disponibilità dei dati sullo stato dell'ambiente e della documentazione giuridica possedute, e sono svolte attraverso la figura professionale dell'educatore ambientale, che integra le conoscenze naturalistico-scientifiche con quelle socio-economiche, pedagogico-filosofiche, giuridico-istituzionali e comunicativo-relazionali.

Fino al 2014 il coordinamento provinciale da parte di APPA è ruotato attorno alla Rete trentina di educazione ambientale, un sistema di "punti di diffusione e di organizzazione di messaggi ambientali su scala locale"





(art. 15 e 15 bis della LP 11/1995 modificata con la LP 3/99), articolato in 12 Laboratori territoriali di educazione ambientale (centri di promozione e coordinamento in ambito locale) e 16 Centri di esperienza (come parchi naturali, parchi storici, musei locali,...) sul modello del sistema nazionale INFEA (INformazione, Formazione ed Educazione Ambientale).

A partire dal 2014, in seguito all'approvazione del piano di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di investimento dell'amministrazione (Deliberazione della Giunta Provinciale n.637/2013) e del Documento PASSO (PAtto per lo Sviluppo SOstenibile 2020 per la XIV legislatura, Deliberazione della Giunta Provinciale n. 11/2013), il sistema a rete di informazione, formazione ed educazione ambientale provinciale è stato riorganizzato. Il ruolo di APPA quale attore di riferimento per il coordinamento provinciale dell'educazione per la sostenibilità ambientale è stato rafforzato e implementato con l'obiettivo di accorpare funzioni e attività fino ad allora svolte dai Laboratori territoriali e dai Centri di esperienza, i cui costi di mantenimento non erano più sostenibili. Pur nel ridimensionamento strutturale del sistema educativo, i servizi sono stati mantenuti e consolidati, potenziando i più efficaci strumenti multimediali e valorizzando in

modo capillare e continuo l'offerta didattica nel mondo della scuola. In particolare, le proposte di educazione ambientale sono state ripensate ponendo attenzione a nuovi aspetti strategici: dalla rilevazione dei dati, alla produzione di informazioni, al coinvolgimento attivo di giovani nelle politiche di sostenibilità, a modelli educativi aderenti alle sfide tracciate dall'Agenda 2030 dell'ONU, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.










Il grafico 17.2 riporta il numero di studenti coinvolti nelle attività educative di APPA a partire dall'anno scolastico 2008/09. La forte contrazione registrata a partire dal 2014, con il passaggio da una media annua di oltre 27mila studenti coinvolti nel periodo 2008-2014 a una di poco inferiore ai 17mila studenti nel periodo successivo, corrisponde al cambio di organizzazione dei servizi di educazione ambientale e alla riduzione delle risorse finanziarie. L'ulteriore calo numerico relativo all'anno scolastico 2019/20, invece, è stato causato dall'interruzione delle attività di didattiche per la pandemia di Covid-19 nel periodo marzo – giugno 2020.

Grafico 17.2: studenti coinvolti nelle attività educative dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (2008-2020)




Fonte: Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente



L'offerta educativa scolastica di APPA mira a soddisfare le esigenze dei docenti di tutti i gradi scolastici, dalle primarie alle secondarie di secondo grado e formazione professionale, andando a coprire tutte le tematiche ambientali (vedi grafico 17.3).

Grafico 17.3: progetti educativi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, per tematica (2014-2020)



Fonte: Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

A partire dall'anno scolastico 2016/17 APPA, rispecchiando la propria vocazione multidisciplinare, ha voluto avvicinare i giovani al mondo della conoscenza ambientale attivando una proposta di alternanza scuola-lavoro, in risposta alle esigenze degli Istituti scolastici di secondo grado di avviare tirocini curriculari: si tratta di percorsi formativi su monitoraggio, controllo, informazione, formazione, certificazione ed educazione ambientale, che hanno aperto le porte a una quarantina di studenti per anno scolastico.



Di fondamentale importanza sono infine le connessioni a livello nazionale, che APPA mantiene costanti e vive nel tempo: con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Sistema INFEA nazionale) e con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), la cui legge istitutiva, la 132/2016, sottolinea che "l'educazione ambientale è uno dei compiti istituzionali del SNPA", e che non basta trasmettere informazioni, occorre promuovere comunicazione di cittadinanza, educazione e partecipazione attiva.



INDICATORE	TEMATICA	TIPOLOGIA	DISPONIBILITÀ	SITUAZIONE	TREND	DISPONIBILITÀ SPAZIALE	DISPONIBILITÀ TEMPORALE	GOAL AGENDA 2030
17.1 Attività di educazione ambientale pubblica	Cultura ambientale	R	D	<u> </u>	<b>y</b>	Р	2008-2020	4 ISTRIZZONE DI QUALITÀ



# Cultura ambientale e Agenda 2030 Goal 4: Istruzione di qualità

La partecipazione pubblica non è un obiettivo specifico di Agenda 2030, ma un importante vettore di sostenibilità<sup>3</sup>, ovvero uno degli strumenti da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra i valori che sussistono alla base del documento Agenda 2030 e dei suoi obiettivi

infatti vi sono la pace, la libertà, la democrazia, la conoscenza, la convivenza e il dialogo, la reciproca comprensione e lo sviluppo, la giustizia sociale e l'incontro tra culture diverse, la salute, il cibo e altri ancora. Con Agenda 2030 tramonta in modo definitivo l'idea che questioni di sostenibilità riguardino unicamente la politica dei grandi, poiché anche rispetto alle tematiche ambientali, tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla costruzione di un mondo equo e rispettoso della natura, senza particolari distinzioni tra i diversi livelli di sviluppo conseguito, tra aree ricche e meno avanzate, pur nelle inevitabili differenze e con le risorse disponibili. Infatti, entro il 2030 ogni Stato dovrà dotarsi di strumenti opportuni per realizzare gli obiettivi e vincere le grandi sfide poste dal programma.

Il primo passo necessario per realizzare gli obiettivi è quello di coinvolgere tutte le componenti della società e di aiutare i giovani a concepire una visione

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I 5 vettori di sostenibilità sono: Conoscenza comune, Monitoraggio e valutazione di politiche, piani e progetti; Efficienza delle Pubbliche Amministrazioni e gestione delle risorse finanziare pubbliche; Istituzioni, partecipazione e partenariati; Educazione, sensibilizzazione e comunicazione.



integrata e sostenibile dello sviluppo. Le società sono plurali ed eterogenee, in cui coabitano diverse identità, culture e religioni. La diversità culturale è una ricchezza ed è, allo stesso tempo, una sfida educativa, sociale e politica, e riguarda il modello di integrazione e di coesione sociale che si vuole costruire in una prospettiva interculturale. Sarà necessario quindi co-costruire e talvolta ricostruire un senso civile di appartenenza condiviso, di riaccendere l'interesse della popolazione alla partecipazione pubblica, affinché le azioni intraprese per la salvaguardia del pianeta siano conosciute, condivise e appoggiate da tutti.

L'educazione allo sviluppo sostenibile è un altro fattore cruciale per l'attuazione dei temi dell'Agenda 2030 e rappresenta un vettore trasversale negli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. I singoli individui possono e devono diventare agenti del cambiamento, dotandosi di conoscenza, abilità, valori e attitudini che li rendano capaci di prendere decisioni informate e di agire responsabilmente per salvaguardare l'integrità ambientale, per promuovere un'economia etica e per costruire una società più giusta per le presenti e future generazioni.

L'educazione allo sviluppo sostenibile viene espressamente citata in uno dei target del goal 4 dell'Agenda 2030, "Istruzione di qualità":

• 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile include "L'educazione, sensibilizzazione e comunicazione" fra i cinque vettori di sostenibilità. Questo è uno dei vettori che si vorrebbe rafforzare in Trentino, puntando a sviluppare l'offerta formativa di educazione alla sostenibilità - sociale, ambientale ed economica - sia per il mondo della scuola (dove è già presente una vasta offerta formativa per studenti e docenti in tema di sostenibilità ambientale a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e altri enti del territorio), sia per cittadini, pubbliche amministrazione e imprese.

